



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**LEGGE PER L'ATTUAZIONE  
DELL'AUTONOMIA  
DIFFERENZIATA**  
(Legge 26 giugno 2024, n. 86)

**Legge 26 giugno 2024, n.86** recante “*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*”, pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024](#). Entrata in vigore il 13 luglio 2024.

## Sommario

1. Premessa: il dettato costituzionale .....	2
2. Finalità della legge (art. 1) .....	2
3. Intese fra Stato e Regione (artt. 2 e 7) .....	3
3.1. Procedimento di approvazione .....	3
3.2. Durata e successione delle leggi nel tempo.....	3
4. Delega al Governo per la determinazione dei LEP.....	4
4.1. Procedura e aggiornamenti (artt. 3 e 5) .....	4
4.2 Determinazione dei LEP: materie ed ambiti di materie .....	5
5. Trasferimento delle funzioni e attribuzione delle corrispondenti risorse (artt.4 e 6) .	6
6. Attribuzione delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento - Commissione paritetica e monitoraggio (artt. 5 e 8) .....	6
7. Clausole finanziarie (art. 9).....	7
8. Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale (art. 10).....	7
9. Disposizioni transitorie e finali (art. 11).....	7

## 1. Premessa: il dettato costituzionale

La legge in commento reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che - si ricorda - prevede la possibilità per le suddette Regioni di avere "*ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia*" nelle materie di competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, Costituzione, nonché in alcune materie di competenza esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, Costituzione.

In particolare, l'articolo 116, comma 3, Costituzione, dispone testualmente che:

- a) ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 Cost.<sup>1</sup> e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo - alle lettere l) limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) ed s), vale a dire, rispettivamente, norme generali sull'istruzione e tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 Cost.;
- b) la legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

## 2. Finalità della legge (art. 1)

Nel rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di indivisibilità e autonomia, in attuazione del principio di decentramento amministrativo, **l'obiettivo della legge** è quello di definire i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 116, terzo comma, Cost., per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei regolamenti parlamentari.

**L'attribuzione delle funzioni** relative alle "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", relative a materie o ambiti di materia riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere equamente garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita **subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** di cui alla lettera m), dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 119 Costituzione. Si precisa inoltre che tali livelli indicano "*la soglia costituzionalmente necessaria*" e costituiscono "*il nucleo invalicabile*" per rendere effettivi tali

---

<sup>1</sup> Le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione sono quelle di competenza concorrente relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale.

### **3. Intese fra Stato e Regione (artt. 2 e 7)**

#### **3.1. Procedimento di approvazione**

La legge disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra lo Stato e la Regione interessata.

L'atto di iniziativa è deliberato dalla regione interessata, sentiti gli enti locali, secondo le modalità previste nell'ambito della propria autonomia statutaria e può concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni, fermo restando il potere del Presidente del Consiglio dei ministri di limitare l'oggetto del negoziato.

La richiesta della Regione deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che, acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, ed in ogni caso entro sessanta giorni, previa informativa delle Camere e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, avvia il negoziato.

Con riguardo alle materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, il negoziato è svolto con riferimento a ciascuna materia o ambito di materia.

Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali tiene conto del quadro finanziario della regione interessata.

Lo schema di intesa preliminare, risultante dal negoziato, è così approvato dal Consiglio dei Ministri, alla seduta del quale partecipa anche il Presidente della Giunta regionale interessata. E' poi trasmesso alla Conferenza unificata per l'espressione del parere. Decorso sessanta giorni, anche in assenza del suddetto parere, lo schema di intesa preliminare viene comunque inoltrato alle Camere, chiamate ad esprimersi con "atti di indirizzo" nei successivi 90 giorni, udito il medesimo Presidente della Giunta regionale.

Valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo del Parlamento, il Presidente del Consiglio o il Ministro per gli affari regionali predispone lo schema di intesa definitivo, al termine di un ulteriore negoziato, se ritenuto necessario, comunque entro novanta giorni, e lo trasmette alla Regione interessata per l'approvazione, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, sentiti gli enti locali.

Entro 45 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo è deliberato dal Consiglio dei Ministri, unitamente ad un disegno di legge di approvazione dell'intesa, sottoscritta dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Giunta regionale. Tale disegno di legge è quindi trasmesso alle Camere, immediatamente, per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che prevede l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti (legge rinforzata).

#### **3.2. Durata e successione delle leggi nel tempo**

L'intesa tra lo Stato e la Regione interessata indica anche la propria **durata**, che in nessun caso può essere superiore a 10 anni. Alla scadenza del termine di durata, si intende automaticamente rinnovata per un uguale periodo, a meno che una delle parti manifesti, almeno un anno prima della scadenza, una volontà diversa.

L'intesa può essere **modificata**, con il medesimo procedimento previsto per la sua conclusione, sia su iniziativa dello Stato che della Regione, e prevede, inoltre, i casi, i tempi e le modalità con cui le parti possono chiedere la cessazione della sua efficacia, da deliberarsi con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Lo Stato, in ogni caso, per tutelare la coesione e la solidarietà sociale, nel caso di mancata osservanza regionale dell'obbligo di garantire i LEP, può disporre la cessazione integrale o parziale dell'intesa, con legge approvata a maggioranza assoluta delle Camere.

Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa.

#### **4. Delega al Governo per la determinazione dei LEP**

##### **4.1. Procedura e aggiornamenti (artt. 3 e 5)**

La procedura per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, prevede la **delega al Governo** ad adottare, entro 24 mesi dal 13 luglio 2024, data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti alla loro **individuazione**, sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge bilancio 2023)<sup>2</sup>.

Tali decreti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata; sono poi trasmessi in Parlamento per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che devono pronunciarsi entro il termine di 45 giorni dalla trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può comunque essere adottato. Il Governo, inoltre, qualora non intenda conformarsi a quanto rilevato dalle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le proprie osservazioni ed eventuali modificazioni. Le Commissioni, a loro volta, hanno 20 giorni di tempo per esprimersi sulle osservazioni governative, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato.

I decreti definiscono anche le modalità per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione dell'erogazione dei LEP, in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.

L'attività di monitoraggio in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto dell'intesa è affidata ad un'apposita **Commissione paritetica** Stato-Regione-Autonomie locali, che riferisce ogni anno sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata. Quest'ultima, sulla base degli esiti del monitoraggio, sentito il Presidente della Regione interessata, adotta specifiche raccomandazioni volte a superare le eventuali criticità riscontrate. E' fatto salvo, in ultima istanza, il potere sostitutivo statale di cui all'art. 120 della Costituzione.

---

<sup>2</sup> La legge di bilancio 2023 (commi 791-801 della legge n. 197 del 2022), ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una **Cabina di regia per la determinazione dei LEP**, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e costituita dai Ministri coinvolti nel percorso di realizzazione di tali livelli per i profili di competenza, dai Ministri competenti nelle materie volta per volta chiamate in causa, dai Presidenti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI. A supporto della stessa, con DPCM 23 marzo 2023 si è proceduto all'istituzione del **Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (cd. CLEP)**, incaricato di fornire supporto alla Cabina di regia per le esigenze di studio e approfondimento tecnico delle questioni relative all'attività volta alla determinazione dei LEP.

I LEP possono essere **periodicamente aggiornati**, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'economia. Tali DPCM sono adottati solo dopo o in modo contestuale all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le necessarie risorse finanziarie ed occorre il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari, che se non resi, non ostacolano l'adozione dei decreti stessi.

In attesa dell'entrata in vigore dei suddetti decreti, tuttavia, continuano ad applicarsi le citate disposizioni previste dalla legge di bilancio 2023 (art 1, commi da 791 a 801-bis), ai fini della determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard. Questi ultimi, sono determinati e aggiornati con DPCM, almeno ogni tre anni. Al contempo, quindi, la determinazione dei LEP e dei costi e fabbisogni standard svolta sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 è fatta salva alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo.

#### **4.2 Determinazione dei LEP: materie ed ambiti di materie**

Nelle materie suscettibili di autonomia differenziata (ai sensi dell'articolo 116, comma 3, Cost.), i LEP sono determinati nelle seguenti **materie o ambiti di materie**:

- a) norme generali sull'istruzione;
- b) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- c) tutela e sicurezza del lavoro;
- d) istruzione;
- e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- f) tutela della salute;
- g) alimentazione;
- h) ordinamento sportivo;
- i) governo del territorio;
- l) porti e aeroporti civili;
- m) grandi reti di trasporto e di navigazione;
- n) ordinamento della comunicazione;
- o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Conseguentemente le materie o ambiti di materie per le quali **non è necessario** che siano preventivamente determinati i LEP sono le seguenti:

- a) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni;
- b) commercio con l'estero;
- c) professioni;
- d) protezione civile;
- e) previdenza complementare e integrativa;
- f) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- g) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
- h) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

## 5. Trasferimento delle funzioni e attribuzione delle corrispondenti risorse (artt.4 e 6)

Con riferimento al trasferimento delle funzioni - e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie - **concernenti le materie o ambiti di materie riferibili ai LEP**, si distinguono due ipotesi:

- a) il trasferimento delle funzioni richiede la preventiva determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, **ma non lo stanziamento di risorse aggiuntive di bilancio**, essendo il trasferimento realizzabile nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili nella legge di bilancio;
- b) il trasferimento delle funzioni richiede non solo la preventiva determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, **ma anche lo stanziamento di risorse di bilancio aggiuntive**, in quanto il trasferimento richiede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In questo secondo caso si può procedere al trasferimento delle funzioni solo dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie, allo scopo di assicurare i medesimi livelli essenziali di prestazioni in tutto il territorio nazionale, comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese.

**In caso di materie o ambiti di materie non riferibili ai LEP**, il trasferimento delle funzioni può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge (13 luglio 2024).

Quando alla Regione sono poi trasferite le funzioni amministrative che attuano l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, questa le attribuisce ai Comuni, insieme alle risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano allocate al livello delle Province, Città metropolitane o Regioni stesse, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

## 6. Attribuzione delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento - Commissione paritetica e monitoraggio (artt. 5 e 8)

L'intesa stabilisce:

- a) i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative necessarie per l'esercizio regionale delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;
- b) le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso partecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale.

In particolare, la concreta determinazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli Affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e i Ministri competenti per materia, su proposta della Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali<sup>3</sup>.

La **Commissione paritetica** ogni anno procede anche alla valutazione degli oneri finanziari derivanti dalle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alla maggiore autonomia per ciascuna Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'intesa e nel rispetto dell'equilibrio di

---

<sup>3</sup> Fanno parte della Commissione paritetica, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali, un rappresentante del Ministro dell'economia, un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali, oltre ad un rappresentante dell'ANCI e uno dell'UPI.

bilancio, informandone la Conferenza unificata e le Camere. Annualmente effettua altresì una ricognizione dell'allineamento tra fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi oggetto di compartecipazione.

In caso di disallineamento si prevede che il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta della Commissione paritetica, adotta le necessarie **variazioni delle aliquote di compartecipazione** definite dalle intese, nel rispetto comunque dell'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili.

La **Corte dei conti** riferisce ogni anno alle Camere sui controlli effettuati in base alla normativa vigente, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al principio dell'equilibrio di bilancio.

## **7. Clausole finanziarie (art. 9)**

Dall'attuazione della legge in commento e delle intese non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (clausola di invarianza finanziaria).

Il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di copertura finanziaria e degli equilibri di bilancio.

Per le singole Regioni che non siano parte delle intese approvate, è garantita sia l'invarianza finanziaria che il mantenimento dell'entità e proporzionalità delle risorse ad esse destinate.

Al contempo, è comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante e rimane invariato il concorso anche delle Regioni che hanno sottoscritto le intese agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea.

## **8. Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale (art. 10)**

Allo scopo di garantire l'unità nazionale, la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali, lo Stato promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti a livello nazionale e dalle amministrazioni regionali e locali, nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai LEP, previa ricognizione delle risorse che possono essere destinate a tale scopo anche attraverso:

- a) l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali, all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole;
- b) l'unificazione delle risorse di parte corrente e la semplificazione delle relative procedure amministrative;
- c) l'individuazione di apposite misure e l'effettuazione di interventi speciali di conto capitale per rimuovere tali svantaggi.

## **9. Disposizioni transitorie e finali (art. 11)**

Gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, in relazione ai quali è stato già avviato il confronto Stato-Regione interessata prima del 13 luglio 2024, data di entrata in



vigore della presente legge, sono comunque esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della legge in commento. Infine, tale provvedimento trova applicazione anche per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.